



COMUNE DI VILLASALTO

Città Metropolitana di Cagliari

Corso Repubblica n°61 09040 Villasalto (CA)

C.F. 01391410923 TEL 070/9569012 FAX 070/95690230

Ufficio Servizi Sociali

BANDO PUBBLICO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431,
ART.11
PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2026**

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 9/12/1998, n. 431, "*Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*", è indetto il bando pubblico per la concessione di contributi relativi al pagamento dei canoni di locazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la Legge n° 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/07/1999, n. 167), che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei medesimi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 recante: "*Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11*";

RENDE NOTO

Che a **fino al 15/10/2026** i soggetti in possesso dei requisiti indicati di seguito, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui al "*Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione*" di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98 relativo all'anno 2026.

Art. 1 Destinatari dei contributi e requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Essere stati nel corso del 2026 titolari di contratto di locazione** *(regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il ministero delle finanze – ufficio delle entrate)* ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Villasalto e occupate a titolo di abitazione principale *(il richiedente deve avere la residenza anagrafica nell'alloggio per il quale richiede il contributo relativamente al periodo a cui si riferisce la locazione);*
- 2. Essere stati nel corso del 2026 titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica** destinate alla locazione permanente, di cui al D.M. delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di Villasalto e occupate a titolo di abitazione principale *(il richiedente deve avere la residenza anagrafica nell'alloggio per il quale richiede il contributo relativamente al periodo a cui si riferisce la locazione);*
- 3. Essere stati nel corso del 2026 titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.**

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del regolare titolo di soggiorno;

Art. 2 Requisiti della locazione

La locazione deve risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente *(tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione);*

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma è necessario che sia stato titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2026.

Art. 3 Esclusioni dal bando di partecipazione

Sono **esclusi** dal presente bando:

- gli assegnatari di alloggi a canone sociale, in quanto non titolari di contratto di locazione;
- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- qualora l'intestatario del contratto non sia anche il richiedente del contributo ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare;
- coloro i quali non si attengano alle modalità stabilite per la partecipazione al bando.

Art. 4 Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera **nucleo familiare** quello formato dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, **così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Art. 5 Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici ex art. 1 comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999:

Fascia A): ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.908,10, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

Fascia B): ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Art. 6 Documentazione da presentare

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria del richiedente (solo per i cittadini extracomunitari: copia fotostatica del regolare titolo di soggiorno). Andrà altresì allegata una copia dell'ISEE corrente o ordinario in corso di validità.

Art. 7 Modalità di determinazione della misura del contributo

Le domande presentate verranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento A o B.

L'entità dei contributi verrà calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri

accessori, e il canone considerato sopportabile, in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C = CA - CS$). Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime richiamate nell'articolo 5, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo (FASCIA A):

- **ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE = € 10.000,00;**

- $CANONE\ ANNUI\ EFFETTIVO = €\ 3.600,00;$
- $CANONE\ SOPPORTABILE = €\ 10.000,00 \times 14\% = €\ 1.400,00;$
- $AMMONTARE\ MASSIMO\ DEL\ CONTRIBUTO = CANONE\ ANNUI\ EFFETTIVO - CANONE\ SOPPORTABILE.$
- $AMMONTARE\ DI\ CONTRIBUTO\ EROGABILE = €\ 3.600,00 - €\ 1.400,00 = €\ 2.200,00.$

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concreta disponibilità del finanziamento. pertanto, i contributi non potranno essere erogati o pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di detta condizione. Se il finanziamento non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata.

Il diritto al contributo decorre dal mese di gennaio 2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione, con termine al mese di dicembre 2026.

Art. 8 Cumulabilità con altri benefici

È ammesso il cumulo tra il contributo ad integrazione dei canoni di locazione e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

Art. 9 Termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere redatta, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo fornito dal Comune.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal titolare del contratto di locazione, unitamente alla scansione del documento di identità del richiedente, potrà essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo o trasmessa tramite PEC all'indirizzo: protocollo.villasalto@pec.comunas.it , **entro il termine del 15/10/2026**, specificando nell'oggetto "Richiesta di assegnazione del contributo per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998– Anno 2026".

La documentazione inviata tramite email/pec dovrà pervenire in formato PDF (solo per i documenti d'identità viene accettato anche il formato jpg).

Non saranno ammesse modalità di trasmissione delle istanze i cui allegati siano temporaneamente disponibili nei server di storage (es., Drop Box, Google Drive, Jumbo Mail ec...). Ogni documento dovrà essere scansionato e salvato integralmente e non inviato su più pagine (es. se il modulo è costituito da 5 pagine il file deve essere composto da tutte e 5 le pagine. Non è ammesso il modulo scomposto in 5 file). Ogni documento dovrà corrispondere ad un singolo file.

La documentazione attestante il pagamento dei mesi di novembre e dicembre dovrà essere presentata entro e non oltre il 15/01/2027. Le mensilità non presentate entro la suddetta data non verranno riconosciute.

Art. 10 Formazione e pubblicazione della graduatoria

L'Ufficio di Servizio Sociale, ultimato il termine per la presentazione delle istanze, procederà all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Si procederà alla formulazione di ***una graduatoria distinta per fasce (fascia A e B)*** dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui all'articolo 7.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Villasalto per n.7 giorni consecutivi, secondo le modalità di cui all'art. 13 del Reg UE n. 679/2016 sulla normativa in materia di protezione dei dati, nonché in materia di pubblicità e trasparenza, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi debitamente motivati. Qualora nel termine predetto non pervengano ricorsi, la graduatoria diverrà automaticamente definitiva.

La graduatoria definitiva sarà approvata con Determinazione e sarà pubblicata nell'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, secondo le modalità di cui all'art. 26 del D.Lgs.n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.

Art. 11 Modalità di erogazione del Fondo

I contributi saranno concessi in base alle effettive disponibilità di fondi trasferiti dalla Regione Sardegna; pertanto, qualora i fondi assegnati non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste le assegnazioni avverranno in misura proporzionale al fabbisogno complessivo in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste.

NEL CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEGLI AFFITTI MENSILI, NON SI DARÀ CORSO ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI..

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98, nonché i relativi decreti di attuazione e della normativa vigente in materia.

Art. 12 Controlli e sanzioni

Il Comune può effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni mediante accertamenti diretti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Villasalto

**L'Assistente Sociale
f.to Dott. Andrea Cau**

**Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Stefano Lusso**